



Comune di Taormina
Città Metropolitana di Messina

AZIENDA SPECIALE TAORMINA SOCIAL CITY

DETERMINA N. 40 DEL 06/03/2026

**Determina a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs n. 36/2023 per la fornitura di farmaci per gli ospiti della Casa di Riposo "Carlo Zuccaro". Periodo Marzo 2026 al 30/06/2026 ai sensi del D.Lgs n.152/2026 e successive modifiche.
CIG: BAB9FA3740.**

IL DIRETTORE GENERALE FF

Premesso che:

- l'Azienda Speciale Taormina Social City ha come scopo sociale l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-educative, socio-sanitarie, integrate, di supporto alla famiglia e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona, in relazione alle attività di competenza istituzionale dell'Ente;
- con ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione staccata di Catania n. 222/2025, resa tra le parti, veniva accolta l'istanza cautelare proposta dalla Cooperativa appellata nel ricorso per l'annullamento della nota prot. n. 14308/2025 dell'8 aprile 2025 del Dirigente dell'area amministrativa affari generali servizi sociali demografici del Comune di Taormina e della deliberazione di Giunta municipale n. 65 del 24 marzo 2025 N. 00904/2025 REG. RIC. recante l'ordine di cessazione del servizio di assistenza ad anziani e di sgombero dell'immobile;
- frattanto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza del 16/07/2025 n. 628 rigettando il ricorso in appello proposto dalla Cooperativa XXI Aprile confermava definitivamente la cessazione degli effetti giuridici del contratto d'appalto avente ad oggetto l'affidamento in concessione dell'immobile di proprietà comunale denominato Casa di Riposo C. Zuccaro;
- sulla scorta della citata sentenza il Comune di Taormina impugnava la misura cautelare e precisamente l'ordinanza del TAR Sicilia, sez. staccata di Catania n. 222/2025;
- il CGA adito con ordinanza del 17/09/2025 ha accolto il ricorso del Comune di Taormina e per l'effetto ha riformato l'ordinanza impugnata, respingendo pertanto l'istanza cautelare proposta dalla Cooperativa XXI Aprile;
- pertanto nulla osta al rilascio da parte della Cooperativa XXI Aprile della Casa di Riposo C. Zuccaro di Taormina, tenuto conto della nota prot. n. 48834 del 03/10/2025 inoltrata, con la quale la stessa si impegna al rilascio dell'immobile di cui trattasi entro e non oltre la data del 1° dicembre 2025;

- con verbale del 06/10/2025 in atti, le parti, al fine di scongiurare l'interruzione del relativo servizio pubblico, hanno concordato quanto appresso:
- La Cooperativa XXI Aprile si impegna a consegnare al Comune di Taormina, Ufficio Servizi Sociali tutta la documentazione in suo possesso riguardante i dipendenti in forza e gli anziani ricoverati presso la Casa di Riposo C. Zuccaro. Più precisamente entro e non oltre il 20/10/2025 la Cooperativa XXI Aprile dovrà consegnare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Taormina l'elenco del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato unitamente ai relativi fascicoli e l'elenco degli anziani ricoverati con indicazione delle generalità e del contatto telefonico, ad eccezione delle relative cartelle cliniche. Entro la citata data il Comune e l'Azienda Speciale dovranno confermare la consegna dell'immobile e del servizio con decorrenza 01.12.2025;
- La Cooperativa XXI Aprile si impegna a rimuovere tutti i beni di sua proprietà previo contraddittorio con il Comune di Taormina da effettuarsi il 30 o il 31/10/2025, entro e non oltre il 20/11/2025;
- La Cooperativa XXI Aprile infine si impegna a consegnare le chiavi dell'immobile concretizzando pertanto il passaggio di consegne al nuovo operatore economico, l'Azienda Speciale Taormina Social City entro e non oltre il giorno 30/11/2025;
- Il Comune di Taormina e l'Azienda Speciale Taormina Social City rappresentati dal Sindaco On. Cateno De Luca e dal Presidente Dott.ssa Silvia Strazzeri, assistiti dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Bartorilla accettano gli impegni assunti dalla Cooperativa XXI Aprile e dichiarano di concludere il procedimento di sgombero avviato con nota prot. n. 14308/2025 dell'8 aprile 2025 in caso di mancato rispetto di uno dei termini indicati nei punti precedenti;

Con nota prot n. 58388 del 31/10/2025, il Comune di Taormina confermava la data del 01.12.2025 come primo giorno di gestione della Casa di Riposo Carlo Zuccaro da parte dell'Azienda Speciale Taormina Social City;

Rilevato che si rende necessario garantire la continuità del piano terapeutico dei degenti ed assicurare loro la fornitura dei farmaci con l'operatore economico Farmacia San Giorgio della Dott.ssa Quattrocchi Lucia & Figli) S.N.C.) con sede a Castelmola(Me) in Piazza S.Antonio n.4, P.I. IT03752000830, che ha reso disponibile la fornitura necessaria;

Considerato che tale approvvigionamento ha risposto alle esigenze prioritarie di tutela della salute dei pazienti;

Accertato che l'operatore economico gode di adeguata e documentata esperienza e professionalità in materia, per cui per celerità, semplificazione ed efficienza, è applicabile l'art. 50 comma 1 lettera b, d.lgs. 36/2023, che disciplina i contratti pubblici relativi a servizi e forniture, compresi servizi di ingegneria, sotto soglia comunitaria che consente per importi inferiori a € 140.000,00, l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto che la spesa complessiva per la fornitura dei farmaci prevista per il periodo specificato in oggetto è pari ad € 4.900,00 oltre ai sensi di legge.

Ritenuto di procedere mediante trattativa diretta con richiesta di offerta per l'importo pari ad € 4900,00 oltre IVA al 10% e 22%, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

Visto l'art. 17:

- a) comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- b) comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 che stabilisce la possibilità di avviare le procedure "ad affidamento diretto" determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore.

Richiamato l'art. 192 del D.lgs 267/2000 che recita testualmente: "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano."

Considerato che:

- Il fine che si intende perseguire è garantire la continuità del piano terapeutico dei degenti per la loro tutela ed in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche per la Casa di Riposo "Carlo Zuccaro" di Taormina;
- l'oggetto del contratto è la fornitura dei farmaci, periodo da Marzo 2026 – Maggio 2026;
- il contraente viene scelto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. B) del D.lgs n. 36/2023;

Ritenuto, quindi, di dover adottare la presente determinazione a contrarre;

Visto lo Statuto aziendale;

Visto il D.lgs n. 36/2023;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) **Di Affidare** la fornitura di cui in oggetto l'operatore economico Farmacia San Giorgio della Dott.ssa Quattrocchi Lucia & Figli) S.N.C.) con sede a Castelmola(Me) in Piazza S. Antonio n.4, P.I. IT03752000830 per l'importo di € 4.900,00 oltre IVA.
- 2) **Di pubblicare** la presente determina sul sito aziendale, ai sensi di legge.

Il Direttore Generale FF

Dott. Giuseppe Bartorilla